

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Federico Scalingi, Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C. SANSOVINO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE MESI 10 ALLA SIG. VALENTINA VELTRONI (PRESIDENTE A.C. SANSOVINO);**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 10 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 19.7.2010)**

La C.G.F. dichiara irricevibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sansovino di Monte San Savino (Arezzo)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 15 AL SIG. ARCIERI DONATO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV) N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F.;**
 - **AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 268/1560PF09-10/SP/BLP DELL’8.7.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 12/CDN del 13.9.2010)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 15 AL SIG. ARCIERI DONATO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL' ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO V) N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F;**

- **AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 263/1536PF09-10/SP/BLP DELL'8.7.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 12/CDN del 13.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO/MONTEVARCHI DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sansepolcro Calcio S.r.l. di Sansepolcro (Arezzo), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. LAPI NATALE GIOLE SEGUITO GARA FORTIS/S. MINIATO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 22.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE COSTA LORIS;**

- **AMMENDA DI €300,00 CON L'OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI**

INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/OPITERGINA DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Montebelluna di Montebelluna (Treviso), riduce la squalifica inflitta a 2 giornate..

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 14 ottobre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete